



EUROPEAN COMMISSION

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Single Market Enforcement
Notification of Regulatory Barriers

Messaggio 791

Comunicazione della Commissione - TRIS/(2024) 0589

Direttiva (UE) 2015/1535

Notifica: 2023/0554/IT

Reazione della Commissione alla risposta di uno Stato membro/Paese che notifica un progetto relativo a osservazioni (5.2)/a una richiesta di informazioni supplementari (INFOSUP)

MSG: 20240589.IT

1. MSG 791 IND 2023 0554 IT IT 29-01-2024 04-03-2024 COM REACTION COM 29-01-2024

2. della Commissione

3. DG GROW/E/3 - N105 04/63

4. 2023/0554/IT - SERV30 - Media

5.

6. Nell'ambito della procedura di notifica di cui alla direttiva (UE) 2015/1535, il 26 settembre 2023 le autorità italiane hanno notificato alla Commissione il seguente progetto: Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 recante il Testo unico dei servizi di media audiovisivi in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 (di seguito "il progetto notificato").

A norma dell'articolo 5, paragrafo 2, e dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/1535 (di seguito "SMTD"), il 19 dicembre 2023 la Commissione ha formulato un parere circostanziato e osservazioni sul progetto notificato. Le autorità italiane hanno risposto al parere circostanziato e alle osservazioni della Commissione il 24 gennaio 2024. I servizi della Commissione desiderano ringraziare le autorità italiane per la loro risposta.

A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, della SMTD, lo Stato membro interessato dovrebbe riferire alla Commissione in merito alle misure che si propone di adottare riguardo a tali pareri circostanziati. La Commissione dovrebbe commentare tale reazione.

Dopo aver esaminato la risposta inviata dalle autorità italiane, la Commissione ritiene che la loro replica non sia soddisfacente nella misura in cui esse indicano nella loro risposta che la disposizione relativa alle soglie per gli investimenti diretti nella produzione di opere europee sarà modificata al fine di innalzare la soglia dal 50 al 60 %. La Commissione ritiene che tale modifica costituisca una modifica sostanziale che rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, terzo comma, della SMTD: "Gli Stati membri procedono ad una nuova comunicazione alla Commissione del progetto di regola tecnica secondo le modalità stabilite al primo e secondo comma del presente paragrafo qualora essi apportino al progetto di regola tecnica modifiche importanti che ne alterino l'ambito di applicazione, ne abbrevino il calendario di applicazione inizialmente previsto, aggiungano o rendano più rigorosi le specificazioni o i requisiti". Pertanto, al fine di rispettare gli obblighi stabiliti nella SMTD, le autorità italiane sono tenute a notificare nuovamente il progetto di disposizione modificato.

Inoltre, la Commissione prende atto della limitazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del progetto notificato che si applica solo alle microimprese e alle piccole imprese. Si noti che, a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) 2022/2065, l'esclusione delle microimprese e delle piccole imprese non si applica a quelle designate come piattaforme online di dimensioni molto grandi o motori di ricerca online di dimensioni molto grandi. Pertanto, l'articolo 4, paragrafo 1,



EUROPEAN COMMISSION

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Single Market Enforcement
Notification of Regulatory Barriers

non dovrebbe applicarsi alle microimprese e alle piccole imprese designate a norma dell'articolo 33 del regolamento, al fine di evitare la sovrapposizione descritta nel parere circostanziato.

Commissione europea

Punto di contatto Direttiva (UE) 2015/1535

email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu